

Legge Regionale 11 gennaio 1994, n. 1.

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1994"

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1994, il bilancio per l'anno finanziario 1994, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio Regionale ed eventuali successive note di variazione.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 10 gennaio 1994.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

11 gennaio 1994

Grasso

(1) La presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 3 del 17 gennaio 1994, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 207 della medesima legge.